



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2018, il giorno 25, del mese di Ottobre alle ore 14:20, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 27573/2018 DECRETO N. 141

**COMUNE DI BERTINORO "VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE), ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 78 DEL 15/12/2016:
- FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.;- ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.;- ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.**

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Bertinoro denominata “***Variante generale al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bertinoro comprensivo delle disposizioni generali e regolamentari del RUE d'Unione***” adottata con deliberazione C.C. 78 del 15/12/2016”, trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 01/03/2017 ed assunta al prot. n. 5512/2017, con richiesta di pareri di competenza ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 33 comma 4 bis e all'art. 34, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*”;

Premesso che il Comune di Bertinoro è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14/09/2006 nell'ambito del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena e successiva variante;
- Piano Operativo Comunale (POC), adottato con deliberazione di C.C. n. 80 del 20/11/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 07/05/2009 e successive varianti;

Preso atto che:

- i Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, e Tredozio, in data 18/01/2014 hanno costituito l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana, in conformità all'art. 32 TUEL, all'art. 14 D.Lgs. 78/2010 ss.mm.ii. ed all'art. 19 L.R. 21/2012 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 5, comma 3, prevede che “*...E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali*”;
- pertanto, l'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese - Unione montana ha promosso la redazione di un RUE unico - prima parte - che corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti e 15 i Comuni dell'Unione, per costruire “*un linguaggio tecnico comune a tutto il territorio dell'Unione, demandando ai singoli Comuni la redazione della parte progettuale, in piena autonomia, pur su principi, basi e linguaggio il più possibile uniformi*”;

Richiamato quanto segue in merito alle competenze provinciali in relazione ai contenuti della presente Variante al RUE del Comune di Bertinoro:

- la parte costituita dal RUE d'Unione corrisponde alla sola parte regolamentare uguale per tutti i 15 Comuni dell'Unione che non attiene alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4 - bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e ss.mm.ii. e pertanto, in relazione a ciò, il procedimento di approvazione di variante solo normativa definito dalla citata legge non prevede la consultazione e l'espressione di parere da parte della Provincia;
- la parte specifica di Variante al RUE del Comune di Bertinoro riguarda in particolare alcune modifiche alla disciplina vigente, costituendosi quale strumento urbanistico di pianificazione assoggettato alle disposizioni dell'art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e,

come esemplificato nella Circolare regionale del 01/02/2010, prot. PG/2010/23900, *“Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai titoli I e II della L.R. n. 6/2009”*, tale parte specifica del RUE è soggetta alle valutazioni provinciali indicate all’art. 34 per i Piani Operativi Comunali (POC) nonché alla Valutazione Ambientale-Val.SAT ai sensi dell’art. 5 LR 20/00 e ss.mm.ii, pertanto anche sottoposta al parere degli enti competenti in materia ambientale;

Dato atto che:

- i contenuti del presente RUE rendono necessaria l'applicazione, per la sua approvazione, della procedura disposta per il Piano Operativo Comunale all'art. 34 della L.R. 20/2000, stante quanto previsto all'art. 33, comma 4-bis, in base al quale *“il R.U.E., qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34”*;
- l'art. 34 della suddetta legge regionale prevede che la Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, possa formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del P.S.C. o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore; trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva;
- il rimando normativo di cui al sopra citato comma 4-bis al medesimo procedimento previsto per il P.O.C., di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., rende implicitamente necessario anche l'assoggettamento dello strumento urbanistico in esame alla procedura di valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 *“Valutazione di sostenibilità di piani e programmi”* della L.R. 20/00;
- a tal fine, il comma 7, lettera b), dell'art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per il P.O.C. (e quindi, nel caso di specie, per il R.U.E.) la Provincia si esprima nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- dalla suddetta disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01/02/2010, consegue che *“i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale Regione e Provincia si esprimono in merito alla valutazione ambientale decorrono dalla data di invio delle medesime osservazioni”*;

Atteso pertanto che:

- in adempimento a quanto sopra richiamato, il presente RUE è stato trasmesso completo dell'elaborato *“Rapporto Ambientale – Modifiche apportate alla cartografia, alle schede di censimento del territorio rurale e alle norme tecniche di attuazione.”*;
- il Comune ha chiamato ad esprimersi quali soggetti competenti in materia ambientale A.U.S.L. e A.R.P.A.E. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, provvedendo a trasmettere loro copia del piano adottato;
- che con nota prot. Prov.le n. 7900 in data 23/03/2017, la Provincia ha richiesto integrazioni documentali;
- in data 14/05/2018, con nota acquisita al prot. Prov.le n. 12130, il Comune Bertinoro ha inviato a questa Amministrazione provinciale le seguenti integrazioni:
 - Osservazioni presentate sul procedimento in oggetto;
 - Parere congiunto ARPAE-AUSL della Romagna ai sensi della LR 19/82;
 - Parere di ARPAE in merito alla Val.SAT.

Dato atto che ARPAE sugli aspetti ambientali sollevava alcune criticità che necessitavano ulteriori approfondimenti, il Comune, con nota del 5 luglio 2018, PGN 17735, ha inviato ad ARPAE-AUSL e Provincia gli approfondimenti richiesti.

Successivamente ARPAE - AUSL si sono espresse definitivamente sulla Val.SAT e ai sensi della LR 19/82 con nota acquisita al prot. Prov.le n. 23770 del 17/09/2018.

Preso atto inoltre che, a far data dal 22/02/2017, l'Amministrazione comunale ha effettuato il deposito per sessanta giorni, presso gli uffici comunali, degli elaborati per la libera visione ed ha contestualmente provveduto alla pubblicazione dell'avviso di adozione sul BUR regionale ;

Richiamati, ai sensi dell'art. 29 della L.R. 20/2000, così come modificata dalla L.R. 6/2009, i contenuti del Regolamento Urbanistico ed Edilizio:

- il R.U.E. contiene le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;
- il R.U.E., in conformità alle previsioni del P.S.C., stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi, da attuarsi attraverso intervento diretto:
 - le trasformazioni negli ambiti consolidati e nel territorio rurale;
 - gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare;
 - le modalità di intervento su edifici e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore;
 - gli interventi negli ambiti specializzati per attività produttive di cui al comma 6 dell'art. A13 dell'Allegato alla L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - il R.U.E. può stabilire, per le parti del territorio specificatamente individuate dal P.S.C. e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi;
 - il R.U.E., inoltre, contiene la disciplina degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione nonché le modalità di calcolo delle monetizzazioni e delle dotazioni territoriali;

Esaminati i contenuti del R.U.E., sulla base della documentazione inoltrata, di seguito sintetizzati:

1 RUE – PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI E REGOLAMENTARI

L'unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, ha definito nel “RUE d’Unione” i seguenti obiettivi:

- predisporre una parte del RUE, quella più regolamentare, uguale per tutti i quindici Comuni che consentirà di avere una disciplina urbanistica omogenea sul territorio, sia per quanto riguarda la lettura e l'applicazione di definizioni e parametri urbanistico-edilizi, sia per quanto riguarda le modalità operative e le procedure;
- adeguare il RUE di ciascun comune, qualora non ancora rispondente, alle novità legislative più recenti in materia edilizia, di tutela del paesaggio e di tutela dal rischio sismico dalla normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale 15/2013 “*Semplificazione dell’attività edilizia*”, entrata in vigore il 28/9/13;

- completare e perfezionare l'adeguamento alle definizioni tecniche uniformi regionali di cui alla DAL n. 279/2010 ed eliminare dal corpus normativo le parti ridondanti e le norme derivanti da altre norme di carattere sovraordinato, sostituendole con i meri riferimenti di legge, nel rispetto del principio di non duplicazione di cui alla DGR n. 994 del 7/7/2014;

- favorire ed ove possibile incentivare i processi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, promuovendo politiche volte alla riqualificazione sismica, energetica, ristrutturazione, recupero e rifunionalizzazione dell'esistente;

- dare risposta (attraverso un processo di approvazione partecipato con gli ordini professionali e le associazioni economiche e sociali) alle esigenze che potranno pervenire sotto il profilo della semplificazione, in termini di efficacia del processo di pianificazione e delle procedure, del raccordo con altri regolamenti, di coerenza, leggibilità, alleggerimento del testo.

Tali obiettivi sono stati sintetizzati ed espressamente formalizzati nel Documento Programmatico "*Linee guida del RUE d'Unione*", approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni della Romagna forlivese - Unione Montana in data 12/02/2015;

I contenuti della PRIMA PARTE del RUE d'Unione riguardano in sintesi:

- definizione della disciplina di: salvaguardia; immobili in contrasto con gli strumenti urbanistici; efficacia nei confronti di disposizioni regolamentari contrastanti;
- definizioni integrative dei parametri urbanistici ed edilizi di cui DAL ER n. 279/2013 (ritenute necessarie per garantire certezza ed omogeneità interpretativa);
- definizione degli usi;
- definizione delle distanze tra edifici, dai confini e dai confini stradali e relative modalità di applicazione;
- definizione degli elementi di arredo (gazebo, serre amatoriali, tettoie, pensiline, pergolati; ecc..);
- indirizzi di sostenibilità relativi alla mobilità;
- dotazioni territoriali pubbliche e private e relativi requisiti;
- incentivi per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico;
- recepimento delle prescrizioni in materia di igiene, sanità pubblica e tutela ambientale ai soli fini edilizi (norme generali, requisiti igienici e caratteristiche degli edifici residenziali, non residenziali, ecc..).

La struttura del RUE d'Unione opera una generale riduzione e ricalibratura del testo normativo del RUE vigente senza apportare modifiche significative, applicando il principio della non duplicazione e della non ridondanza normativa, inserendo un semplice rinvio alle norme sovraordinate, anche con l'introduzione di *link*, che consentono un costante e continuo aggiornamento a leggi, regolamenti e strumenti di pianificazione sovraordinati.

Tale prima parte è stata poi completata da una parte progettuale, normativa e cartografica, contenente la disciplina degli ambiti, redatta autonomamente da ciascun comune, nel rispetto delle peculiarità fisiche e socio-economiche di ciascun territorio.

2 RUE – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEGLI AMBITI

Con l'occasione del "RUE Unico", per la parte specifica del Comune di Bertinoro si è provveduto ad apportare alle norme ed alla disciplina particolareggiata alcune modifiche, in sintesi come di seguito articolate:

1) Modifiche alla normativa del RUE:

- eliminazione delle definizioni tecniche sostituite dalle definizioni uniformi di cui alla DAL 279/2010 e ss.mm.ii in vigore dal 28/01/2014;
- revisione della disciplina edilizia in adeguamento alla normativa vigente (LR 15/2015, DPR 380/2001, L 164/2014);

- modifiche attinenti agli usi e alla fruizione degli spazi liberi in territorio rurale e l'installazione di elementi di arredo e di ricovero degli animali d'affezione;
 - semplificazione burocratica relativa all'accorpamento degli usi in cinque categorie principali;
 - revisione della parte relativa alle distanze fra fabbricati con esemplificazione grafiche delle diverse situazioni;
 - indicazione delle dotazioni di parcheggi pubblici, privati e verde a seconda delle categorie funzionali;
 - incentivazioni in termini di incremento di superficie e di derogabilità dalle distanze dai confini e tra fabbricati per interventi di rigenerazione degli edifici legati alla riduzione del rischio sismico ed efficientamento energetico mediante l'applicazione del regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia.
- 2) Modifiche alla disciplina vigente, consistenti nel recepimento delle Varianti agli strumenti urbanistici intervenute negli anni, fra cui la recente variante al PSC con riduzione degli Ambiti di trasformazione, stralcio di comparti di POC di cui non sono state presentate richieste di approvazione, e in minimi aggiustamenti di zonizzazione del territorio, dovuti al rilevamento di errori o incongruenze di passaggio tra i diversi strumenti pianificatori, rinvenuti nel corso delle attività d'ufficio, ovvero su segnalazione dei privati;
 - 3) Recepimento delle schede relative ad accordi ex art. 18 LR 20/2000 perfezionati (CAP_2, CAP_6, FT_3, OSP_1, SMN_2B);
 - 4) Modifiche cartografiche relative a richieste pervenute da privati (schede 1, 2, 6, 7, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26).

3 - LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA VARIANTE AL RUE – Val.SAT

La relazione di VAS-ValSAT è rivolta a mettere in evidenza in che modo la disciplina del RUE, per la parte attualmente sottoposta a variante normativa, contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del PSC e non comporti impatti potenzialmente negativi.

Il rapporto ambientale della variante normativa in esame è stato strutturato secondo quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs. 4/2008 che così puntualizza i passaggi della Valutazione Ambientale Strategica (VAS):

1. Analisi dello stato di fatto Verifica di coerenza con i piani sovraordinati;
2. Descrizione della variante;
3. Verifica dei possibili impatti sui sistemi sensibili;
4. Individuazione di un piano di monitoraggio.

La presente variante normativa è composta da due parti ben distinte:

- a) una prima parte, che si può definire di “aggiornamento e semplificazione normativa”, che interviene sulla disciplina sotto il profilo dell’aggiornamento a sopravvenute modifiche di legge in materia di edilizia (definizioni tecniche e definizioni degli interventi) e della standardizzazione normativa a livello di unione (usi; distanze tra edifici e dai confini; dotazioni territoriali pubbliche e private; requisiti igienici dei fabbricati; ecc.);
- b) una seconda parte introduce gli incentivi volumetrici per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico da attuarsi con l’applicazione del “Regolamento per il risparmio energetico e la bioedilizia”.

Le matrici ambientali indicate dal PSC che devono essere analizzate per valutare effetti e rischi delle trasformazioni sul territorio sono di seguito elencate.

Inquinamento dell'aria

L'analisi geostatistica dei dati contribuisce a evidenziare le aree più critiche della città; nel corso degli anni essa ha mostrato una riduzione delle superfici di territorio in cui si riscontrano livelli di concentrazione particolarmente alti.

Per valutare la concentrazione in aria ambiente di diversi inquinanti, tra cui ad esempio benzene e biossido di azoto, è possibile utilizzare metodi di campionamento passivi, ossia di dispositivi in grado di raccogliere i gas e i vapori inquinanti presenti nell'aria senza far uso di aspirazione forzata, a differenza dei metodi tradizionali cosiddetti attivi, previsti per le reti di monitoraggio.

Il Rapporto Ambientale evidenzia che non ci sono nuove schede di RUE nelle frazioni di Panighina e Santa Croce interessate dall'aggiornamento del rilievo del traffico e rileva che i flussi di traffico lungo la SS9 sono tendenzialmente in riduzione per motivazioni imputabili al perdurare della crisi economica e per la scelta dell'itinerario alternativo SP61 – SP5 – SP105 che collega la tangenziale di Forlimpopoli direttamente alla Secante di Cesena; Il R.A. prescrive di inserire uno specifico articolo nelle NTA del RUE: per gli interventi di nuova costruzione prospicienti tali vie un arretramento rispetto alla strada che permetta l'inserimento di idonee fasce di mitigazione.

In riferimento alle SP39 (Ospedaletto) e alla SP37bis (Fratta Terme) si prescrive di inserire nelle NTA del RUE all'art. 3C.8 A10.5 Sub ambiti soggetti a PUA la seguente prescrizione: per i sub – ambiti di nuova previsione lungo le arterie SP39 e SP37bis andranno effettuati idonei rilievi del flusso del traffico tali da evidenziare eventuali criticità anche dal punto di vista acustico e le necessarie azioni di risoluzione e/o mitigazione.

Inquinamento dell'acqua

Le azioni di riqualificazione potranno comportare solo un limitato aumento dei consumi. La presente variante non modifica od incentiva la realizzazione di attività idroesigenti in area produttiva. Viene previsto l'allacciamento delle nuove utenze alla rete fognaria e di depurazione, risulta confermato il trend comunale e l'attuazione della variante non genera impatti.

Lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore).

Inquinamento luminoso

L'inquinamento da fonti luminose può divenire fonte di disturbo, anche significativo, per l'uomo e per gli ecosistemi prossimi alle fonti luminose. E' necessario prevedere metodi idonei e opportuni per contenere il consumo energetico entro limiti accettabili, unicamente dettati dal criterio della reale e congrua esigenza (Legge n. 10/1991) attraverso accorgimenti quali:

- utilizzo di ottiche di full cut-off anche per l'illuminazione stradale;
- razionale distribuzione dei corpi illuminanti;
- utilizzo di vetro piano per l'eliminazione della dispersione verso l'alto;
- utilizzo di lampade a LED o con più alta efficienza quali quelle al sodio ad alta o bassa pressione, possono contribuire a ridurre sensibilmente sia gli sprechi energetici che il disturbo luminoso. Le principali cause di inquinamento da illuminazione riguardano soprattutto le strade di attraversamento dei centri urbani e le insegne luminose, per la presenza di esercizi commerciali.

Le norme di RUE vigente già contengono disposizioni per la tutela e la riduzione dell'inquinamento luminoso, con indicazione degli apparecchi la cui configurazione è conforme alla L.R. n.19/2003.

Le azioni di riqualificazione comportano una razionalizzazione delle fonti luminose come la progettazione dell'illuminazione esterna in funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in ragione degli effettivi usi e esigenze, adozione di dispositivi che permettono di controllare i consumi di energia elettrica per illuminazione quali sensori di presenza, interruttori a tempo, sensori di illuminazione naturale. Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o in diminuzione.

Inquinamento elettromagnetico

Gli impianti per telefonia sono soggetti, unitamente agli impianti radiotelevisivi, a monitoraggio continuo e costante per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, generati da impianti per la radio telecomunicazione e per la radiodiffusione televisiva.

I campi elettromagnetici, generati dall'attraversamento di elettrodotti ad alta o media tensione, per gli interventi edilizi ed i cambi d'uso nelle zone interessate da elettrodotti sono comunque subordinati al rispetto della normativa vigente in termini di distanze di prima approssimazione (DPA) e fasce di rispetto, come determinate ai sensi del DM 29/5/2008.

Si può stimare che la variante descritta sia priva di effetti negativi per quanto riguarda i campi elettromagnetici.

Energia

Le azioni di riqualificazione comportano un aumento limitato dei consumi mantenendo il trend comunale costante o molto più probabilmente in diminuzione, in relazione all'impiego di nuove tecnologie quali:

- sistemi di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili come pannelli solari e fotovoltaici;
- progettazione dell'illuminazione in funzione dell'uso dei diversi spazi e delle esigenze temporali, dimensionando l'intensità luminosa in base agli effettivi usi e esigenze;
- miglioramento della resistenza termica dell'involucro attraverso la riduzione delle dispersioni di calore;
- adozione di sistemi di ricambio d'aria con ventilazione naturale e/o artificiale, anche in assenza di vento;
- ottimizzazione del rendimento degli impianti termici attraverso la parzializzazione dell'impianto termico e l'uso di sistema di controllo;
- utilizzo di sistemi di schermatura correttamente posizionati e dimensionati che consentano la penetrazione della luce naturale nel periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo allo scopo di evitare fenomeni di abbagliamento e surriscaldamento estivi, quali schermi fissi (frangisole, aggetti, essenze arboree a foglia caduca) o mobili.

Rifiuti

Le azioni di riqualificazione comportano un aumento limitato dei consumi e l'adeguamento di nuove sedi per il trattamento e recupero rifiuti, attività attualmente in espansione. Si prevede quindi che il trend comunale si confermi costante o addirittura in diminuzione, in relazione ad una maggior diffusione della filiera del riciclo e recupero.

Suolo e invarianza idraulica

Gli interventi non devono comportare un aggravio della portata di piena del corpo idrico ricevente i deflussi superficiali originati dall'area stessa, come indicato all'art. 9 della Normativa del Piano Stralcio di Bacino per il rischio idrogeologico e non sono necessarie altre misure.

Rischio sismico

Le azioni di riqualificazione potranno comportare una sensibile riduzione del rischio sismico e non sono necessarie altre misure.

Inquinamento acustico

La principale fonte di inquinamento acustico è costituita dalle emissioni delle attività produttive e dalle infrastrutture viarie. Potrebbe verificarsi nella zona un potenziale incremento delle emissioni acustiche, dovuto all'aumento di traffico veicolare.

Rilevato che i flussi di traffico lungo la SS9 sono tendenzialmente in riduzione per motivazioni imputabili al perdurare della crisi economica e per la scelta dell'itinerario alternativo SP61 – SP5 – SP105 che collega la tangenziale di Forlimpopoli direttamente alla Secante di Cesena si prescrive di

inserire uno specifico articolo nelle NTA del RUE per gli interventi di nuova costruzione prospicienti tali vie un arretramento rispetto alla strada che permetta l'inserimento di idonee fasce di mitigazione. In riferimento alle SP39 (Ospedaletto) e alla SP37bis (Fratta Terme) si prescrive di inserire nelle NTA del RUE all'art. 3C.8 A10.5 Sub ambiti soggetti a PUA la seguente prescrizione: per i sub – ambiti di nuova previsione lungo le arterie SP39 e SP37bis andranno effettuati idonei rilievi del flusso del traffico tali da evidenziare eventuali criticità anche dal punto di vista acustico e le necessarie azioni di risoluzione e/o mitigazione.

Sistema agricolo - sistema paesaggistico-ambientale - ecosistemi

La nuova normativa non presenta interferenze con i sistemi agricoli, ambientali e con il paesaggio e non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

Per quanto riguarda le modifiche relative a:

- localizzazione di allevamenti per animali domestici disciplinati con apposita scheda per localizzare puntualmente lo stabilimento.

- aumento delle superfici dei fabbricati costituenti aziende agricole;

per minimizzare gli impatti derivanti dalla realizzazione degli allevamenti si prescrive la realizzazione di una cortina vegetale di mitigazione di profondità non inferiore a ml 10,00 di essenze ad alto fusto ed arbustive secondo quanto previsto dal regolamento del verde, il cui progetto dovrà essere validato con determina dirigenziale.

Per diminuire gli impatti derivanti dalla modifica dell'art. 4.9 c5 si prescrive la mitigazione visiva del fabbricato interrandolo qualora l'orografia lo permetta. Si subordina inoltre l'intervento alla redazione di uno specifico studio di inserimento paesaggistico che dovrà dimostrare che il fabbricato, qualora situato in zona collinare, risulti non visibile dalla viabilità pubblica, storica e/o panoramica, dai principali punti di interesse panoramico (belvedere, percorsi su linee di crinale) e da edifici di valore storico architettonico purchè accessibili al pubblico.

Patrimonio culturale, storico e archeologico

I contenuti non incidono sulle aree soggette a vincolo storico o monumentale e nel presente caso le aree oggetto di variante non si rilevano interferenze con gli ambiti di potenzialità archeologica/storica del territorio, segnalati nelle predette relazioni o schede. Non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

Popolazione e salute umana

I contenuti della variante non determinano interferenze con tali aspetti, se non in senso migliorativo, tendendo alla riduzione del rischio sismico ed all'efficientamento energetico dei fabbricati, oltre alla riduzione dei consumi energetici e quindi non sono necessarie misure, non essendo previsti impatti negativi.

L'Analisi dei possibili impatti sui sistemi sensibili

Il Rapporto Ambientale dichiara che si possono ritenere limitati gli effetti ambientali delle azioni di riqualificazione e comunque riferibili al massimo, in termini quantitativi, allo sfruttamento, in forma di “ampliamento 7ter”, del solo indice di utilizzazione fondiario di zona, diversamente non utilizzabile in ragione delle distanze dai confini e tra fabbricati.

L'incremento insediativo, in termini di abitanti teorici, è quindi già stato considerato nel dimensionamento delle dotazioni del piano vigente. Tuttavia si prevede normativamente l'obbligo di monetizzazione delle dotazioni, in modo da assicurare che queste vengano implementate e adeguate in proporzione agli ampliamenti realizzati.

Per quanto attiene alle modifiche relative alla localizzazione di allevamenti per animali domestici disciplinati con apposita scheda per localizzare puntualmente lo stabilimento e all'aumento delle

superfici dei fabbricati costituenti aziende agricole si prescrive l'opportuna mitigazione con cortine vegetali e corretto inserimento paesaggistico per minimizzare gli impatti sul sistema paesaggistico.

Conclusioni

Il Rapporto ambientale sopra descritto, con le relative integrazioni, conclude che l'esito delle valutazioni effettuate, rappresentano una valutazione di sostenibilità ambientale sostanzialmente e complessivamente positiva, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del D.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico” approvata con Delibera di GR n. 2112 del 5 Dicembre 2016;

Dato atto inoltre che questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all’interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

Preso atto di quanto sopra illustrato, si esprimono, sul Piano in oggetto, le considerazioni di seguito esposte, alle quali consegue la formulazione sia delle riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (paragrafo A), sia della valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima legge (paragrafo B) sia del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/1974) in merito alla compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio (paragrafo C);

A) RISERVE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO ART. 33, COMMA 4-BIS DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.:

Come sopra specificato il Regolamento Urbanistico Edilizio è composto da due specifiche parti: la prima parte regolamentare costituita dal denominato *RUE d'Unione*; la seconda parte specifica per il Comune di Bertinoro;

Il Comune ha dichiarato che la prima parte del RUE d'Unione, corrisponde a contenuti esclusivamente regolamentari, redatti in conformità al PSC, ed uniformi per tutti i 15 Comuni dell'Unione, non attinente alla disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui al comma 4-bis dell'art. 33 della LR 20/2000 e ss.mm.ii.;

Posto che 11 Amministrazioni locali, facenti parti dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese – Unione Montana, non hanno sottoposto il proprio strumento (RUE) alla valutazione di questa Amministrazione provinciale, in quanto, attenendosi rigorosamente alle disposizioni dell'art. 33 LR 20/00 ss.mm.ii., non hanno apportato modifiche alla propria disciplina particolareggiata, si ritiene, per coerenza, che le valutazioni richieste dall'Amministrazione comunale di Bertinoro debbano limitarsi esclusivamente alla seconda parte specifica proposta dal Comune che attiene alle disposizioni di cui all'art. 33 comma 4 bis della suddetta Legge regionale.

Viste le integrazioni proposte dal Comune ed i pareri degli enti consultati si osserva e riserva quanto segue.

A.1) Visto che anche gli elaborati sono stati suddivisi fra RUE d'Unione e RUE Comunale, e che le norme specifiche del RUE di Bertinoro contengono numerosi rimandi al corpo normativo denominato “RUE d'Unione” si ritiene necessaria una integrazione più chiara e funzionale degli elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico Edilizio redigendo un unico elaborato che contenga la disciplina di entrambi i RUE (d'Unione e Comunale).

A.2) Dato atto che il PSC costituisce il riferimento necessario per il RUE e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio e che l'Amministrazione comunale ha recentemente adottato una variante generale al PSC (deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 26/05/2017) si ritiene necessario che il Comune assicuri la conformità delle modifiche inserite nella presente variante al RUE, con le previsioni del PSC adottato, tenendo in debita considerazione le disposizioni di salvaguardia previste dalla legislazione vigente;

Modifiche alle Schede

SCHEMA 6 Panighina, F 29, pc 38-112

Il Comune, in adozione, propone di modificare, su richiesta del privato, da produttivo a residenziale l'area su cui insiste un edificio residenziale esistente in comparto produttivo.

ARPAE-AUSL rilevano nel loro parere la loro discordanza sull'accoglimento della zonizzazione residenziale incompatibile col contesto produttivo. Ritengono che seppure vi siano presenti abitazioni non sia possibile l'aumento delle unità abitative nelle zone produttive per tutelare le persone dagli impatti derivanti dalle attività (ad esempio rumore, polveri, traffico).

Il Comune con le sue integrazioni propone di accogliere i rilievi AUSL-ARPAE e rinuncia al cambio di destinazione adottato.

Si concorda con il rilievo di ARPAE e AUSL e si invita il Comune a non modificare la zonizzazione.

A.3) Si ritiene incompatibile introdurre una zonizzazione residenziale nell'ambito del comparto produttivo e si concorda con il permanere della destinazione produttiva vigente.

SCHEDA 7 POL 4 Polenta, F 68, pc 153, 248p, 100p, 96

L'Amministrazione comunale propone, su richiesta di privati, di spostare la scheda POL 4 in altra area perché nella posizione esistente, causa il rispetto distanze da edifici, sarebbe impossibile lo sfruttamento dell'indice edificatorio. Il Comune propone una localizzazione adiacente alla scuola elementare subordinando l'edificazione al superamento dei problemi derivanti dalla linea elettrica che attraversa il lotto.

Tuttavia si evidenzia come lo stesso non abbia l'accesso da strada pubblica.

ARPAE-AUSL rilevano l'esigenza di anteporre una fascia di verde ovvero elementi di arredo a confine con la scuola al fine di mitigare l'impatto. Il Comune aderisce alle richieste degli Enti con le integrazioni del 5/07/2018.

A.4) Si chiede all'Amministrazione comunale di garantire l'accessibilità del lotto dalla pubblica via e di mitigare sul fronte scuola l'impatto della viabilità con una fascia di verde.

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Essendo il R.U.E. strumento interpretativo – applicativo dei contenuti di pianificazione e di sostenibilità già definiti dal P.S.C., la valutazione di sostenibilità ambientale, recependo gli esiti della valutazione del P.S.C., deve fondamentalmente assicurare la rispondenza dei contenuti di variante alla Val.-SAT del P.S.C.. Così si muove, speditivamente, la valutazione ambientale in seno al presente R.U.E.: in continuità e coerenza con il processo di VAS-Val.SAT del P.S.C., la VAS-Val.SAT del R.U.E. valuta che le scelte operate siano coerenti con le caratteristiche del territorio e con i conseguenti limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile, secondo quanto definito dal P.S.C..

Atteso che:

- l'Azienda USL della Romagna e ARPAE si sono espressi congiuntamente sul procedimento con nota prot. 12130 del 14/05/2018, che assume valenza anche di parere igienico – ambientale di cui all'art. 41 della L.R. 31/2002 e DGR 1446/2007;
- ARPAE, individuata quale soggetto competente alla valutazione di sostenibilità ambientale, con nota assunta al prot. prov. n. 21633 del 24/08/2017, ha sollevato alcune criticità relativamente alla Valutazione ambientale;
- l'Amministrazione comunale, come previsto all'art. 5 comma 7 lett. b), ha trasmesso a questa Amministrazione provinciale copia delle **osservazioni** relative al R.U.E. in oggetto, con nota acquisita al prot. 12130 del 14/05/2018 ; dall'analisi delle tematiche rinvenibili in tali osservazioni si evince che esse non hanno contenuto ambientale;
- A seguito delle criticità ambientali sollevate da ARPAE, il Comune ha inviato integrazioni del Rapporto Ambientale con nota del 6 luglio 2018 (PGN 17735);

- **ARPAE e AUSL hanno successivamente inviato i pareri sia sulla Val.SAT sia sulla LR 19/82 con nota acquisita al prot. Prov.le n. 23770 del 17/09/2018 esprimendo parere favorevole con prescrizioni.**

Tenuto pertanto conto di quanto espresso nella precedente sezione A), delle integrazioni del Comune e dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritengono condizionali le valutazioni conclusive che portano l'Amministrazione comunale a non ravvisare nel complesso impatti significativi sull'ambiente prodotti dal presente piano; ne consegue di poter esprimere, in relazione ai contenuti del R.U.E., una valutazione ambientale positiva, con alla seguente condizione:

B.1) E' necessario che le norme del RUE vengano aggiornate in sede di approvazione con tutte le indicazioni/prescrizioni/condizioni e misure di sostenibilità contenute nel Rapporto Ambientale, nel presente atto e nei pareri degli enti competenti in materia ambientale consultati.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 (EX ART. 13 DELLA L. 64/1974) IN MERITO ALLA COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO.

Da un punto di vista geologico, sono tre le schede che rivestono importanza per le modifiche proposte al RUE vigente.

BERT_ALL_01: l'area, in cui è proposta una struttura adibita a ricoveri animali, nella collocazione presentata in scheda, è interessata da un accumulo franoso, potente alcuni metri, al di sopra del substrato pliocenico. **Tale deposito è definito come “frana quiescente” nella TAVOLA 4 del PTCP e quindi soggetta alle disposizioni dell'art. 26 delle NTA dello stesso Piano.** In tali aree, come previsto dal comma 11 del succitato art. 26, sono possibili solo limitati interventi, subordinati a verifiche di compatibilità e necessità, non effettuate dal presente strumento urbanistico. Inoltre, la relazione geologica, non approfondisce il tema della stabilità del versante, limitandosi ad osservare l'assenza di indizi di movimenti recenti. In mancanza di tali elementi, **si esprime PARERE NEGATIVO sulla proposta di variante, all'interno dell'area cartografata come “frana quiescente”.**

SPG_ALL_01: l'area, anche questa proposta per strutture di ricovero animali, è ubicata in zona di pianura, dove troviamo i sedimenti di età olocenica e di ambiente continentale alluvionale. Le litologie sono fini, argilloso-limose, e permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di sisma. Con l'ultima Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvata dalla Giunta Regionale il 5 dicembre 2016 (DGR 2112/2016), **tutta l'area è stata inclusa tra quelle di cui all'art. 6 (aree di potenziale allagamento) delle Norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'ex Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm, e quindi soggetto alla relativa normativa.** La relazione geologica non ha evidenziato, in questa fase, problematiche di carattere geotecnico.

POL_04: la Variante al Piano vigente consiste nel mero spostamento del lotto, poche decine di metri a monte del sito già approvato. La relazione geologica evidenzia l'omogeneità del modello geologico, con il substrato, costituito dalla Formazione Marnoso Arenacea, presente immediatamente al di sotto del livello di alterazione superficiale. L'assetto strutturale è a favore della stabilità e non sono segnalati dissesti. L'entità della Variante e la presenza del substrato a pochi centimetri di profondità,

permettono di esprimere un parere favorevole motivato, pur in assenza, all'interno della relazione geologica, di riferimenti ai parametri regionali in materia di rischio sismico.

Richiamato quanto sopra riportato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico gli esiti della Val.S.A.T., ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Bertinoro di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. di esprimere, in relazione alla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Bertinoro, adottata con delibera C.C. n. 78 del 15/12/2016, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le riserve contenute ed illustrate nella parte narrativa del presente atto ai punti da A.1) ad A.4);
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva alla condizione illustrata nella parte narrativa di cui al punto da B.1);
3. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R.

19/2008 ad esclusione di quanto determinato per l'area **BERT_ALL_01** illustrata nella parte narrativa C);

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bertinoro ed al Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale di questa Provincia per il seguito di competenza;

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 27573 del 23/10/18)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li,

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li,

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 24/10/18

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA